

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 847 del 05/10/2020

OGGETTO: Rimborso al Dirigente Medico M. D. matr. 1485 delle spese legali e peritali e della C.T.P. relativamente al procedimnto penale n° 264191/2016.

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo 2001000

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-839-2020

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO** il D. Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- VISTA** la nota prot. IFO 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso e al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** che gli eredi della sig.ra C.M.T. hanno intentato il procedimento penale rgn 26491/2016 innanzi al Tribunale di Roma nei confronti del Dirigente Medico dell’Ente, M. D. A. matr. 1485, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi chirurgici effettuati dal dr. M. D A. alla de cuius nell’anno 2010 presso questi Istituti;
- che in data 25.05.2016 il dottore in questione ha chiesto l’attivazione della polizza “spese legali e peritali” al fine del rimborso delle spese relative al giudizio di che trattasi, nominando, quale difensore di fiducia l’Avv. Angela Andriano;
- che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokering di questi Istituti;
- che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, ha comunicato l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che il giudizio si è concluso con ordinanza di archiviazione del 6.08.2020;
- che l’Avvocato Angela Andriano incaricata dal dottore di che trattasi per la propria rappresentanza e difesa, ha chiesto allo stesso il pagamento delle competenze ed onorari in ordine all’attività svolta nella causa in questione, a titolo di saldo, per un importo pari ad euro 4.628,52 relativo alla ft. 12 del 15/09/2020;
- VISTA** altresì la ft. N° 04 del 01/09/2020 di € 2.440,00 del perito nominato relativa al rimborso delle spese del C.T.P. presentata dal predetto dipendente;

che detta somma, secondo le condizioni contrattuali della polizza “spese legali e peritali”, viene corrisposta dalla Compagnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità di Contraenti;

che l’accredito delle somme di cui sopra è stato effettuato in data 23/09/2020 con bolletta d’incasso n° 5740, che si allega alla presente, presso il tesoriere degli I.F.O., debitamente sottoscritta per accettazione dal dr. MDA;

RITENUTO pertanto di corrispondere al dr. M. D. matr. 1485 la somma di euro 7.068,52 relativa al rimborso delle spese legali e del C.T.P. sostenute nel giudizio sopra indicato;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare al dr. M.D.A. matr. 1485 la somma di euro 7.068,52 a seguito di quanto corrisposto all’Ente, in qualità di contraente della polizza “spese legali e peritali”, dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali e alle spese del C.T.P. sostenute nel giudizio rg 26491/2016 intentato dagli eredi della sig.ra C.M.T. dinanzi al Tribunale Penale di Roma;

- che detto importo dovrà essere accreditato al Dirigente Medico in parola sulla prima busta paga utile.

La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà i provvedimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

Roma, in relazione al procedimento 24.61 del 29.06.17 promosso da
ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE notificatomi in data 07.06.17 per cui allega relativo stralcio
dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi:

A) di un proprio legale di fiducia.

- Studio Legale: Avv. F.....
- Nominativo Legale: Avv.
- Indirizzo Studio: Via VA - 068073411 - 8617

B) di un legale individuato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Il sottoscritto M...D'... accetta sin d'ora le condizioni di cui al punto

B

A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di dichiarazione/i mendace/i, dichiara sotto la propria responsabilità che:

- ◊ **L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto.**

Allega: - copia del documento d'identità
- stralcio dell'atto

N.B. Le spese di rimborso saranno refuse dalla Compagnia di Assicurazioni ed in subordine dagli IFO al minimo del tariffario vigente. La polizza "tutela legale" prevede una forma di anticipo per fondo spese legali e peritali per procedimenti civili, pari ad € 5.000. Per i procedimenti penali non è previsto alcun acconto.

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione rigetti il sinistro gli Istituti assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio. In tale caso non è previsto alcun acconto ed il rimborso delle spese legali sarà subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula piena, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dall'art.25 CCNL del 20.01.2001 Comparto e dall'art.26 CCNL 8/06/2000 Dirigenza.

Roma, li 07/06/17

Il sottoscritto

Dr.

Ma D'e

TUTELA LEGALE

N. 5347/18 R.G.N.R + 23341/18 (stralcio del proc. 26491/16).

N. 31811/18 R.G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(ARTT. 409, 410 C.P.P.)

La Giudice per le indagini preliminari

Paola Di Nicola Travaglini

Letti gli atti del procedimento suesposto, nonché quelli relativi ai procedimenti n. 5347/18 e n.23341/18;

lette le richieste di archiviazione per il reato di cui all'art. 589 c.p. a danno di C M S, avanzate dal Pubblico Ministero il:

- 5/2/2018 nei confronti di M E + 15 (R.G.N.R. 5347/18);
- 25/7/2018 nei confronti di V E +4 (R.G.N.R. 23341/18);
- 6/9/2019 nei confronti di P P e D' A M;

letti gli atti di opposizione alle suddette richieste di archiviazione proposti in data 25/9/2018, 21/2/2019 e 6/11/2019 da C D, C S e C M, quali persone danneggiate da reato in quanto marito e figli di C M S;

dato atto che in data 2/7/2019, veniva emessa da questa Gup ordinanza di archiviazione per tutti gli indagati nei procedimenti nn. 5347/18 e 23341/18 R.G.N.R., ad eccezione delle posizioni di P P e D' A M per i quali veniva disposta integrazione d'indagine;

lette le memorie del 25/9/2018 e del 10/6/2020 presentate dalla difesa delle persone offese e danneggiate dal reato;

lette le memorie della difesa D' A del 3/6/2020 e della difesa P Del 9/6/2020, con allegate consulenze tecniche di parte;

sentite le parti alle udienze del 2/7/2019 e del 16/7/2020

OSSERVA

Il presente procedimento trova origine nella denuncia-querela presentata alla Pro-cura della Repubblica di Ascoli Piceno in data 8/6/2015 da C D, C M e C S rispettivamente marito e figli di C M S deceduta in data 29/5/2015 presso l'Ospedale Civile di Ascoli Piceno, ove era stata trasportata d'urgenza in data 27/5/2015 per episodio febbrile e tachicardia dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici presso la casa di cura "Villa Egea" di Ancona e successivamente presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma. In sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno disponeva:

- il sequestro di tutte le cartelle cliniche della C;
- una consulenza tecnica medico legale, all'esito della quale risultava che la causa del decesso di C M S fosse riconducibile a comportamenti inidonei tenuti dal personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma.

Il fascicolo processuale veniva dunque trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma che disponeva una nuova consulenza tecnica medico legale per accertare quali specifiche condotte imperite dei sanitari avessero causalmente determinato la morte della C.

La suddetta consulenza tecnica individuava quattro operazioni chirurgiche oggetto degli accertamenti del Pm.

In data 9/3/2015, la paziente C M S veniva sottoposta a intervento di isteroannessetomia presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma, eseguito da C G, in quanto le era stato diagnosticato un adenocarcinoma endo-metrioide in data 9/1/2015.

Nei giorni successivi all'operazione la paziente subiva un progressivo ed inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche, con ripetuti episodi di vomito e adensamento di aria nell'addome. Secondo la c.t. del Pm tali conseguenze post-operatorie erano sintomatiche, secondo i principi della *leges artis* della scienza me-

dico-chirurgica, di una inequivoca perforazione intestinale in fase non conclamata causata dall'intervento eseguito dal C.

In data 11/3/2015 la C veniva visitata dalla dottoressa V, la quale non procedeva ad alcun esame per accertare l'esistenza di eventuali patologie, nonostante l'evidente e rapido peggioramento dello stato di salute della paziente, che le cagionava, a causa del ritardo, una peritonite conclamata.

In data 16/3/2015, soltanto dopo una settimana dalla prima operazione chirurgica, i sanitari procedevano ad intervento riparativo della perforazione.

Il ritardo nell'eseguire tale intervento aveva imposto un'operazione chirurgica più invasiva di quella che vi sarebbe stata nel caso in cui i sanitari fossero intervenuti tempestivamente. Invero, secondo le conclusioni della c.t. del Pm, le condizioni di grave flogosi peritoneale avevano obbligato il confezionamento di un ano iliaco che avrebbe condotto al decesso della C.

Ciò portava all'individuazione di profili di penale responsabilità a carico dei ginecologi che avevano eseguito il primo intervento chirurgico il 9/3/2015, nonché del personale sanitario del reparto di ginecologia che avevano avuto in cura la paziente a partire dalla sera dell'11/3/2015.

Nessun rilievo di imperizia poteva invece essere addebitato ai sanitari che avevano operato d'urgenza la C in data 16/3/2015 per riparare la perforazione lesiva cagionata alla paziente durante il primo intervento, in quanto si era trattato di operazione inevitabile imposta dalle complicanze post-operatorie.

In data 12/5/2015, C M S veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico eseguito dai medici specialisti in chirurgia oncologica P P, come primo operatore, e da D'A M, come secondo operatore.

Nella richiesta di archiviazione relativa a V + 4 R.G.N.R. 23341/18, il Pm qualificava come imprudente e imperito l'intervento del 12/5/2015 eseguito da P e D'A in quanto effettuato *"troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)"*, sì da determinare una seconda peritonite e il conseguente decesso della paziente C.

Con ordinanza del 2/7/2019 questa giudice rilevava l'assenza di un adeguato approfondimento nella c.t. del Pm sul punto relativo all'asserita condotta imperita ed

imprudente dei medici P e D'A ed ordinava al Pm un supplemento investigativo volto ad accertare se P e D'A avessero effettuato l'intervento chirurgico di ricanalizzazione del 12/5/2015 *"troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)"*.

All'esito delle integrazioni investigative il Pm avanzava in data 6/9/2019 nuova richiesta di archiviazione, pervenuta il 12/9/2019, nella quale, alla luce delle conclusioni dei consulenti tecnici, dott. F e dott. C si ritenevano non imperite e dunque non penalmente censurabili le condotte di P e D'A. Ciò in quanto l'operazione chirurgica da loro eseguita *"non appariva certamente controindicata"* in quanto la precedente *"ricanalizzazione della continuità intestinale è stata fatta mediante una anastomosi ileo-ileale che è andata incontro a deiscenza scatenando una peritonite stercoracea"*.

Contro la richiesta di archiviazione del Pm le persone danneggiate da reato C D, C S e C M hanno proposto atto di opposizione, pervenuto il 6/11/2019, chiedendo il suo rigetto e la formulazione dell'imputazione coatta degli indagati o, in subordine, la prosecuzione delle indagini per escutere i testimoni indicati e, in particolare:

- i consulenti tecnici della Procura di Ascoli, dottori Alessandrini e Senati; Il
- dott. M T che ha operato la C il 28/5/2015 presso l'Ospedale di Ascoli Piceno dopo l'intervento del 12/5/2015;
- Il dott. M V, a conoscenza delle condizioni della C dopo la sua dimissione dall'IFO "Regina Elena" di Roma;
- Le persone offese e danneggiate dal reato.

Gli oppositori sostengono che l'azione degli indagati P e D'A, componenti l'equipe del reparto di chirurgia epatobiliopancreatica del 12/5/2015, sia stata una concausa del decesso di C M S. In particolare, si sostiene:

- la contraddittorietà logica e la lacunosità della consulenza tecnica e della motivazione del Pm con quelle addotte nella precedente richiesta di archiviazione, ove era stato evidenziato che l'intervento del 12/5/2015 fosse stato *"precoce, imprudente e imperito, determinante la seconda peritonite, che ha a sua volta generato uno stato settico incontrollato"*;

- che dalla consulenza tecnica della Procura di Ascoli Piceno a firma dei dottori V e S risultava la gravità delle condizioni in cui si trovava la paziente C al momento dell'intervento chirurgico per cui era errata la tempistica dell'operazione in quanto era *"probabile la deiscenza dell'anastomosi ileo-ileale"*, poi verificatasi;
- che dalla cartella clinica della signora C risultava che in ragione della gravità della situazione e dei rischi i medici dovevano attendere un miglioramento delle condizioni cliniche della paziente prima di operarla. Nelle loro memorie, i difensori degli indagati hanno sostenuto:
 - che l'operazione chirurgica eseguita in data 12/5/2015 non era affatto controindicata tenuto conto delle condizioni cliniche generali stabili della paziente C nei giorni precedenti;
 - Che le fonti di prova richieste dagli oppositori si limitano a riprendere i medesimi argomenti già posti a sostegno delle precedenti opposizioni.

Sulla base dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo si ritiene non accoglibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm, in quanto:

- non può condividersi la lamentata lacunosità della consulenza tecnica del Pm come sostenuto dagli oppositori, dal momento che essa risulta ben articolata e precisa in ordine al quesito posto ai consulenti, con riferimenti a diversi studi e plurime fonti sull'oggetto della consulenza;
- né può condividersi l'asserita, reciproca contraddittorietà delle motivazioni poste dal Pm a sostegno delle richieste di archiviazione del 25/7/2018 e del 6/9/2019, in quanto dalla consulenza tecnica del Pm, a firma dei dott. Fie dott. C, risulta che l'apparente contrarietà delle motivazioni del Pm sia derivata dall'erronea indicazione dell'esistenza di linee guida internazionali in materia e dalla mancata distinzione tra una operazione di chiusura di una colostomia, che richiede tempi di attesa più ampi per la chiusura della stomia, e le operazioni di ileostomia per le quali la letteratura scientifica indica come prudenziali tempi di attesa più brevi, ricompresi tra le due settimane e i tre mesi.

Secondo i c.t. del Pm, la decisione degli indagati di sottoporre ad intervento chirurgico la signora C non è stata precoce né imperita, dal momento che nei

casi di ricanalizzazione della continuità intestinale mediante anastomosi ileo-ileale, il rischio di una successiva deiscenza che causi una peritonite stercoracea (come avvenuto nel caso di specie) presenta una probabilità di verifica nell'ordine del 10%.

Inoltre, da un attento esame della prima relazione del 10/6/2017 e della seconda del 18/8/2019, in entrambe si sottolinea la correttezza dell'operato dei sanitari intervenuti il 12/5/2015 in sede di elezione e ciò in quanto l'intervento di ricanalizzazione si era reso necessario a causa del rischio che le gravi lesioni cutanee nella zona della stomia intestinale causassero una infiammazione dovuta a colecisti. Ciò in conseguenza degli effetti delle precedenti operazioni chirurgiche e, in particolare, dell'intervento altamente demolitivo del 16/5/2015, a sua volta resosi urgente e necessario a causa della perforazione intestinale provocata alla C nel corso dell'intervento del 9/3/2015 eseguito dal C.

Infine, per quanto concerne la questione temporale dell'intervento del 12/5/2020, eseguito dopo otto settimane dalla precedente operazione del 16/3/2015, i consulenti tecnici del Pm hanno chiarito che per interventi di chiusura della ileostomia come quello operato sulla C non esistono linee guida internazionali che di-spongano la necessità di attendere 180 giorni. Sul punto i consulenti tecnici ri-chiamano diversi studi che indicano in due settimane il periodo temporale mini-mo di attesa, mentre nei casi di colostomia susseguiti da patologie neoplasiche in-testinali che richiedano trattamenti chemioterapici si indica un intervallo tempora-le prudenziale più ampio non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi.

In definitiva, sulla base di quanto sopra analizzato, deve ritenersi che l'operato dei medici P e D'A non sia stato negligente, imprudente o imperito ovvero che esso non abbia avuto efficacia causale determinante nel provocare il drammatico evento consistito nel decesso di C M S. Quest'ultimo è piuttosto da ricondurre alla perforazione dell'ansa ileale cagionata dagli opera-tori chirurgici che operarono la C il 9/3/2015, primo atto della articolata serie causale che ha portato, unitamente alla sua mancata, tempestiva identifica-zione da parte dei ginecologi dell'Ospedale "Regina Elena" di Roma che avevano in cura la paziente ai successivi, necessari ed inevitabili interventi del 16/3/2015 e del 12/5/2015.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento a carico di P P e D' A M. *Si commu...*

Roma, ~~23.7.2020~~ 5/8/2020

La GIP
Paola Di Nicola Travaglini



Il documento è stato
Depositato in Cancelleria



Roma, il 06/08/2020

Il Funzionario Giudice
Con. Paolo MATE
fm

Studio Legale Andriano
00144 Roma – Viale dell'Umanesimo n.303
Tel. 06 / 5920363 –54649014 Fax 06/54649014
E mail: avv.angelaandriano@gmail.com

Avv. R. Angela Andriano
(Patrocinante in Cassazione)

Roma 15.09.2020

D'A M

C.F.:

Fattura n.12/2020

Compenso attività prestata al dr. D'A M nel Proc. Pen. Nr. 5347/2018 R.G. N. R. (R.G.26491/2016 NR) in relazione alla seconda opposizione del 31.10.2019 alla richiesta di archiviazione definitosi con ordinanza di archiviazione il 5.08.2020

Competenza: Tribunale di Roma

Fase di studio del procedimento R.G. 5347/2018 N R	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 990,00
Fase istruttoria- redazione memoria	€ 720,00
Fase decisionale – discussione orale	€ 1.350,00

Compenso tabellare (valori medi) € 3.870,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 580,00
Cassa Avvocati (4%) € 178,02

Totale € 4.628,52

Avv. R. Angela Andriano

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

Imposta di bollo assolta sull'originale.



Le inviamo il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso, segnalandoLe che provvederemo al pagamento, secondo le modalità sotto indicate, una volta che l'atto stesso sarà debitamente sottoscritto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissolati n° 23 - 00187 Roma).

“SPESE LEGALI E PERITALI” – ATTO DI QUIETANZA

... sottoscritt IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

dichiara.... di ricevere dalla Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.**, in esecuzione del contratto 332/15718 ed in dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di **€. 7.068,52** (euro settemilazerossantotto/52)

... sottoscritt... dichiara..... inoltre di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia..... la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale. **La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate. L'atto va datato al momento della sottoscrizione.**

TIPO PAGAMENTO: Acconto Totale Saldo **X**

Note: *Rimborso Spese legali Avv. Adriano Angela – fattura n° 12/2020 più spese peritali Dott. F.M fattura n° 04/2020 – per posizione Dott. D'A M* *procedimento penale n° 26491/2016 R.G.N.R. – a saldo -*

Atto redatto in.....il..... Firma per accettazione *Marco d'Amico*

Cod. Ag. di Competenza IR6 Es. Rubricazione 2016 N.di Danno 630019 Numero di Polizza 332/15718
Contracnte/Assicurato IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Spazio riservato al BENEFICIARIO:

Intestatario del c/c *ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI* C.F./P.I. *02153110583*

Banca e filiale *UNICREDIT AGENZIA ROMA / IFO*

N.c/c *000400000886* ABI *02008* CAB *05316* CIN *3*

IBAN: IT *585020080531600040000886*

Firma



Dott. MASSIMO FILIPPETTI

Via Luigi CHIALA, 130
00139 - Roma

P.Iva : 13031051001

C.R. : FLP MSM 50B04 H501B

RICEVUTA n. 04

Data 10.11.2020

~~S. Odon. M. [redacted] O.A. [redacted] nat. [redacted] [redacted]~~
~~205 Via [redacted] [redacted] [redacted]~~

CA 10 [redacted]

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE IMPORTO

Onorario per consulenza
tecnica di parte
proc per n° 5347/18 NR -
n° 131811/18 R. G.G. I.P. E 2000,00

(Il pagamento può essere
effettuato mediante
bonifico bancario individuali
del seguente codice IBAN:
IT04 070 0038 9000 00000008313
intestato allo scrivente)

RITENUTA D'ACCONTO
(in caso di prestazioni a imprese)

€ []

TOTALE

Bollo
o IVA 99 * 440,00

Massimo Filippetti
Firma per cartata

da Pagare € 2440,00



La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma, 1 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta a eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo.

Dettaglio provvisorio 0005740

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	23/09/2020	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	23/09/2020
Importo cliente		Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020092100511	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	Generali Italia S.p.A.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare		Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	5740		
Data incasso	23/09/2020		
Distinta	0		

Chiudi